SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 maggio 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

LEGGE 9 aprile 1990, n. 92.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 93.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 94.

Ratifica ed esecuzione del protocollo allegato all'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 95.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 96.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 97.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 98.

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

LEGGE 9 aprile 1990, n. 99.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

Da 90G0129 a 90G0136

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 1990.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria di Agnano 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto, 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale per le lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1990 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1990, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Agnano», avrà inizio il 16 gennaio 1990 e si concluderà il 22 aprile 1990, all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 84 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CZ, DA, DB, DC, DD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di Lit. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli presso l'intendenza di finanza il giorno 22 aprile 1990, alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 22 aprile 1990 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo, in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Agnano».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati «ex aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamerto del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, menifestazione 1990, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 16 aprile 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Napoli per le ore 10 del giorno 20 aprile 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Sansone Angela, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 170

90A1970

DECRETO 28 aprile 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Genova è stabilita al 3 maggio 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A2009

DECRETO 28 aprile 1990.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Sassari a ricevere le note di trascrizione e iscrizione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Sassari è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 3 maggio 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A2010

DECRETO 28 aprile 1990.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Verona a ricevere le note di trascrizione e iscrizione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Verona è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 3 maggio 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A2011

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 aprile 1990.

Disposizioni in materia valutaria.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L ESTERO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Considerata la necessità di dare attuazione alla direttiva CEE del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'art. 67 del trattato di Roma in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali;

Sentita la Banca d'Italia;

Decretano:

Art. 1.

Deroghe e autorizzazioni di carattere generale ai residenti

1. I residenti possono detenere in Italia ed all'estero, sotto qualsiasi forma, valute estere, titoli ed altri valori mobiliari esteri in deroga agli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988.

2. I residenti sono autorizzati in via generale:

a) a costituire e detenere in Italia conti e depositi in valute estere presso le banche abilitate;

b) a costituire e detenere all'estero conti e depositi in valute estere ed in lire;

c) a concedere a non residenti, in Italia ed all'estero, linee di credito in valute estere ed in lire;

d) a esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari e altre disponibilità in valute estere ed in lire;

e) ad effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a pronti, a termine o con opzione;.

f) ad effettuare tra loro atti dispositivi di valute estere anche contro lire;

g) a regolare in valute estere le obbligazioni assunte con altri residenti.

Art. 2.

Facoltà dei non residenti

I non residenti possono liberamente:

a) esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari ed altre disponibilità in valute estere ed in lire;

b) intrattenere presso banche abilitate conti e depositi trasferibili in valute estere ed in lire denominati «conti esteri».

Art. 3.

Attestazioni in materia di residenza valutaria

1. L'esistenza dei requisiti richiesti ai fini e per gli effetti valutari può essere attestata da dichiarazioni scritte prodotte dagli interessati.

2. Gli intestatari di conti o depositi devono comunicare alle banche abilitate, presso le quali intrattengono detti conti o depositi, i mutamenti della propria residenza valutaria.

Art. 4.

Valute estere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 5, comma 3, lettera *c)* e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988, le valute estere ivi indicate sono le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano.

2. I titoli di credito di natura obbligazionaria, estinguibili all'estero e denominati in moneta avente corso legale all'estero o in ECU sono valute estere il giorno in cui giungono a scadenza.

Art. 5.

Prodotti e servizi finanziari

1. L'offerta al pubblico in Italia da parte di non residenti, anche per il tramite di residenti, dei prodotti e dei servizi finanziari di cui ai successivi commi è consentita nel rispetto delle norme di settore, degli accordi comunitari, degli altri trattati e accordi internazionali.

2. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di prodotti finanziari:

a) titoli, anche a breve termine, emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE o da organismi internazionali;

b) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi membri della CEE;

c) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi extra CEE aderenti all'OCSE, che siano quotati o in via di quotazione, purché relativi ad emittenti quotati in mercati regolamentati;

d) valori mobiliari negoziabili emessi, nell'esercizio dell'attività specifica, da enti creditizi appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE;

e) quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari situati negli Stati membri della Comunità economica europea autorizzati ad esercitare la propria attività in detti Stati sulla base di disposizioni conformi alle direttive comunitarie.

3. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di servizi finanziari:

a) attività di sottoscrizione, distribuzione e intermediazione, anche con assunzione di posizioni in proprio, nonché di gestione fiduciaria e di gestione di patrimoni, riguardanti i prodotti di cui al precedente comma 2;

b) attività di consulenza finanziaria;

c) contratti di factoring;

d) gestione di carte di credito internazionali.

4. L'offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui ai commi precedenti è soggetta ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro, da concedersi quando sia verificata la compatibilità, in tema di criteri operativi e di controllo, tra l'ordinamento italiano e quello del Paese che emette il prodotto o offre il servizio. Per i prodotti finanziari la compatibilità si considera verificata una volta decorsi trenta giorni dalla notifica da parte dell'interessato del positivo espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, senza che sia intervenuto motivato divieto da parte del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro.

Art. 6.

Operazioni valutarie

1. I residenti si avvalgono per i trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero degli intermediari abilitati ovvero dell'Amministrazione postale. In questo ultimo caso sono fatti salvi eventuali limiti d'importo stabiliti nelle convenzioni con i singoli Paesi. L'Ufficio italiano dei cambi può stabilire contatti con l'Amministrazione postale per ottenere notizie aggregate relative a regolamenti effettuati.

2. I residenti possono regolare le operazioni con l'estero con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 anche mediante:

compensazione di partite di debito e credito tra residenti e non residenti;

movimentazione di conti all'estero;

consegna materiale di mezzi di pagamento in Italia o all'estero.

Art. 7.

Autorizzazioni all'attività di intermediazione valutaria e alle operazioni in cambi

1. L'autorizzazione ad esercitare professionalmente l'attività di intermediazione per l'effettuazione di trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero è rilasciata dalla Banca d'Italia, sulla base di requisiti oggettivi predeterminati, idonei ad assicurare l'ampliamento dell'area dei soggetti autorizzati.

2. Le autorizzazioni ad effettuare operazioni in cambi, ove non rilasciate unitamente a quelle relative ai trasferimenti valutari, possono essere rilasciate a soggetti che intendono esercitare l'attività professionalmente.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo di segnalazioni periodiche riepilogative all'Ufficio italiano dei cambi, nonché l'assoggettamento a sopralluoghi ispettivi finalizzati a verificare l'attendibilità delle segnalazioni. Ai fini della conservazione dei dati da parte dell'Ufficio medesimo, le imprese autorizzate sono equiparate alle banche.

4. Le autorizzazioni possono essere revocate o sospese per il venir meno dei requisiti che ne sono alla base o per accertate irregolarità.

Art. 8.

Compensi di mediazione

I residenti che devono corrispondere compensi di mediazione a non residenti si avvalgono per i relativi trasferimenti degli intermediari abilitati ai quali rilasciano specifica dichiarazione attestante il rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88.

Art. 9.

Norme transitorie

1. I conti in valuta dei residenti di cui alla precedente normativa, già detenuti in Italia e all'estero, assumono le caratteristiche dei conti previsti dal presente decreto.

2. Ai titoli e agli altri valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero,di proprietà di residenti detenuti in deposito ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88 si applicano le disposizioni del presente decreto.

3. La stampiglia apposta dalle banche per la circolazione all'estero dei titoli italiani non assolve più a funzioni valutarie.

Art. 10.

Ambito di applicazione e interpretazione

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli hanno esclusivamente natura valutaria e lasciato pertanto impregiudicata l'osservanza degli eventuali adempimenti previsti da disposizioni anche amministrative emanate per finalità diverse da quelle valutarie.

2. Fatta salva la competenza dei Ministeri del commercio con l'estero e del tesoro per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi potrà rispondere direttamente alle eventuali richieste di precisazioni e di chiarimenti sulla relativa applicazione.

Art. 11.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 26 luglio 1988, n. 329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 1988, il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1989, fatto salvo l'art. 28; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 10 gennaio 1990 e il decreto ministeriale 19 gennaio 1990 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1990, nonché ogni altra norma valutaria di carattere amministrativo incompatibile con il presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 14 maggio 1990.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A1992

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate dal giorno 15 maggio 1990 le graduatorie di merito concernenti la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 15 del decreto ministeriale 28 settembre 1988, per lo svolgimento delle funzioni sottoindicate:

cod. funz. 028: docenti di scuola secondaria di II grado di «filosofia, scienze della educazione e storia» (cl. di conc. XLIII):

cod. funz. 017: docenti di scuola secondaria di II grado di «disegno e storia dell'arte« (cl. di conc. XXXIII).

90A1974

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1990, registro n. 9 Difesa, foglio n. 55, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana.

Medaglia d'argento

Piazza Cesare, nato il 25 gennaio 1922 a Parma. — Già alle armi nel 1942, naufrago della nave Lerici nell'Adriatico, salvato dalla torpedinicra Calliope e in seguito catturato dai tedeschi, riusciva ad evadere durante il trasferimento in Germania. Entrava a far parte del distaccamento Copelli della 31ª Brigata, palesando spirito d'iniziativa, capacità e coraggio nelle azioni di guerriglia e di sabotaggio. Volontariamente si univa al Capo squadra, impegnandosi col suo mitra in decisa azione di contenimento contro superiori forze nazifasciste a protezione del ripiegamento del distaccamento. Esaurite le munizioni, veniva catturato, seviziato e successivamente barbaramente trucidato, veniva impiccato nel torrione del castello di Varsi. — Varsi, 22 luglio 1944.

90A1979

Annullamento di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1 Difesa, foglio n. 352, la concessione della medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana conferita al partigiano Ferrari Angelo con decreto presidenziale 2 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 13 Difesa, foglio n. 129, e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1970, dispensa 23, pagina 2979, viene annullata.

90A1980

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. De Concilio*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1981:

periodo: dal 7 giugno 1989 al 6 dicembre 1989;
CIPI 24 giugno 1978: dal 7 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olimpic*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 14 maggio 1981:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
CIPI 31 luglio 1979: dal 21 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1982.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Telediffusione italiana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 marzo 1981:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 30 gennaio 1990;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 1° dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ettore Calabrese*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 10 ottobre 1981:

periodo: dal 2 marzo 1989 al 1° settembre 1989;
CIPI 20 luglio 1979: dal 18 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;0 primo decreto ministeriale 7 agosto 1982.

5) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ruggiero Altavilla*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1981:

periodo: dal 27 luglio 1989 al 26 gennaio 1990;
CIPI 21 settembre 1978: dal 12 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1982.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alven*, con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), licenziati dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 27 giugno 1989 al 26 dicembre 1989;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lama*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 5 febbraio 1982:

periodo: dal 30 marzo 1989 al 29 settembre 1989;
CIPI 25 ottobre 1979: dal 9 ottobre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1983.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Lucienne*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 12 febbraio 1982:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 9 gennaio 1990;
CIPI 25 settembre 1980: dal 21 febbraio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

9) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 febbraio 1983 al 24 gennaio 1989:

periodo: dal 24 gennaio 1990 al 23 luglio 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

10) Lavoratori dell'azienda *Soc. Orlificio partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli) e stabilimento di Afragola (Napoli), licenziati dal 16 gennaio 1983:

periodo: dal 12 dicembre 1979 all'11 giugno 1990;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 23 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), licenziati dal 27 dicembre 1984 al 9 luglio 1988:

periodo: dal 6 gennaio 1989 al 5 luglio 1989;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), licenziati dal 27 dicembre 1984 al 9 luglio 1988:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cooperativa lavoranti in lime*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 6 dicembre 1984 al 28 maggio 1988:

periodo: dal 23 novembre 1989 al 22 maggio 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Afast*, con sede in Torino e stabilimenti di Caluso (Torino) e Torino, licenziati dal 28 aprile 1985 al 18 ottobre 1988:

periodo: dal 14 luglio 1989 al 13 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 18 luglio 1985:

periodo: dal 9 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sclaverano*, con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino), licenziati dal 25 giugno 1985 al 14 giugno 1989:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Camerano*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 22 agosto 1989 al 21 febbraio 1990;
CIPI 27 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Stampaggi costruzioni stampi*, con sede in Bruino (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), licenziati dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cesa*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, licenziati dal 28 giugno 1986 al 23 dicembre 1988:

periodo: dal 22 dicembre 1989 al 21 giugno 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ghisfond*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 15 settembre 1985:

periodo: dal 28 ottobre 1989 al 27 aprile 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 18 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Elcat Uno*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 3 ottobre 1986 al 1° ottobre 1988:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 26 marzo 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), licenziati dall'8 novembre 1986 al 2 maggio 1989:

periodo: dal 3 novembre 1989 al 2 maggio 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferriere di Borgaro*, appartenente al settore siderurgico (class. Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e class. Istat 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05 anno 1971 con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 17 marzo 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gilioli*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 25 gennaio 1987:

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 27 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Zavaglia Andrea*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), licenziati dal 21 luglio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
CIPI 1° marzo 1985: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.F.M.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, licenziati dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 25 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Slim*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), licenziati dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 20 giugno 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 13 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Farid*, con sede in Dogliani (Cuneo) e stabilimento di Dogliani (Cuneo), licenziati dal 26 dicembre 1987 al 22 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 20 giugno 1990;
CIPI 23 aprile 1987: dal 29 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cobra containers*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dal 29 agosto 1988:

periodo: dal 23 febbraio 1989 al 22 agosto 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *Turello Bartolomeo*, con sede in Polonghera (Cuneo) e stabilimento di Polonghera (Cuneo), licenziati dal 22 gennaio 1985:

periodo: dal 23 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 22 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.B. Meccanica*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1990 al 10 luglio 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Lume*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, licenziati dal 20 maggio 1988 al 20 novembre 1988:

periodo: dal 25 novembre 1989 al 24 maggio 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siema*, con sede in Latina e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 14 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.A.E.*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 19 luglio 1985:

periodo: dal 19 gennaio 1990 al 18 luglio 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 2 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria grafica Rocci*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 16 gennaio 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1990 al 10 luglio 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plaxo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 23 giugno 1988 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 14 dicembre 1989 al 13 giugno 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 29 giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Silma*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 18 dicembre 1985:

periodo: dal 17 dicembre 1989 al 16 giugno 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *Soc. Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 10 gennaio 1986 al 10 luglio 1989:

periodo: dall'11 gennaio 1990 al 10 luglio 1990;
CIPI 1° agosto 1985: dal 1° luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 9 febbraio 1984 al 28 gennaio 1988:

periodo: dal 23 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

30) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. G.I.P. Galvanica industriale piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 19 gennaio 1984:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meroni & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, licenziati dal 15 giugno 1984 al 28 novembre 1988:

periodo: dal 28 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
CIPI 22 dicembre 1985: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferrero Giulio*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), licenziati dal 23 luglio 1984 all'8 luglio 1988:

periodo: dal 3 gennaio 1990 al 2 luglio 1990;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.S.A.T.*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 14 febbraio 1985 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 31 ottobre 1989 al 30 aprile 1990;
CIPI 3 aprile 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Bergamo, a decorrere dal 29 ottobre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989;
CIPI 29 maggio 1986 con effetto dal 30 settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica del Vomano*, con sede in Notaresco (Teramo) e stabilimento di Notaresco (Teramo), licenziati dal 3 gennaio 1986 al 21 dicembre 1988:

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 19 giugno 1990;
CIPI 27 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano, licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 20 giugno 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), licenziati dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 22 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Giudici cellofane*, con sede in Rho (Milano) e stabilimento di Rho (Milano), licenziati dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 21 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ve.De.Me.*, con sede in Milano e stabilimento di Pandino (Cremona), licenziati dal 16 aprile 1986 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 10 ottobre 1989 al 9 aprile 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Martiny Ettore*, con sede in Torino e filiale di Napoli, licenziati dal 3 agosto 1985 al 23 gennaio 1989:

periodo: dal 23 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rosa Rosa legno sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 5 luglio 1986 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mupi*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Terranova Bracciolini (Arezzo), licenziati dal 5 luglio 1986 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 28 dicembre 1989 al 27 giugno 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipe*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 28 settembre 1986 al 26 settembre 1988:

periodo: dal 26 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio italshoes*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986 all'11 giugno 1988:

periodo: dal 9 giugno 1989 all'8 dicembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.S.M.E.T.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1987 al 13 gennaio 1989:

periodo: dal 9 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.M.S.I.* appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 maggio 1988 al 2 novembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 31 gennaio 1987 al 29 gennaio 1989:

periodo: dal 25 gennaio 1990 al 24 luglio 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Prefabbricati modulardiodoro*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 18 febbraio 1987 al 16 febbraio 1989:

periodo: dal 16 febbraio 1990 al 15 agosto 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni prestigio*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, licenziati dal 21 settembre 1984:

periodo: dal 16 settembre 1989 al 15 marzo 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 16 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture di Spoleto*, con sede amministrativa e commerciale in Milano e stabilimento di Spoleto (Perugia), licenziati dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 17 novembre 1989 al 16 maggio 1990;
CIPI 10 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.A.S. - Industria articoli sportivi*, con sede in Rudiano (Brescia) e stabilimento di Rudiano (Brescia), licenziati dall'8 novembre 1985:

periodo: dal 7 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Zanotti di Lucia Zanotti & C.*, con sede in Ghisalba (Bergamo) e stabilimento di Ghisalba (Bergamo), licenziati dal 9 ottobre 1988 all'11 aprile 1989:

periodo: dal 14 ottobre 1989 al 13 aprile 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalrame*, con sede in Pianodardine (Avellino) e stabilimento di Pianodardine (Avellino), licenziati dal 7 novembre 1988 all'8 giugno 1989:

periodo: dal 10 dicembre 1989 all'11 giugno 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 31 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Poggesi*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Pian di Sco (Arezzo), licenziati dal 21 agosto 1988 al 24 febbraio 1989:

periodo: dal 25 febbraio 1990 al 24 agosto 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 25 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mas Jot*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 18 febbraio 1989 al 17 agosto 1989:

periodo: dal 18 febbraio 1990 al 17 agosto 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Gabriele*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 7 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pecal shoes*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 541.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Mimosa*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 541.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e stabilimento di Monsummano Terme (Pistoia), licenziati dal 30 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 marzo 1989 al 29 settembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

26) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Giuly*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 20 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *Soc. Pagano Aldo*, con sede in Pianura (Napoli) e stabilimento di Pianura (Napoli), licenziati dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 17 ottobre 1989 al 16 aprile 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 16 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *E. Preo & Figli*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e Istat 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971) con sede in Marghera (Venezia) e stabilimento di Marghera (Venezia), licenziati dal 27 marzo 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 27 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Silvan*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 7 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

30) Lavoratori dell'azienda *Euro di A. Tramontano*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 2 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 giugno 1989 al 1° dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988 dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

31) Lavoratori dell'azienda *Euro di A. Tramontano*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 2 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988 dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

32) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio F.lli Giani*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), licenziati dal 10 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 10 maggio 1989 al 9 novembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988 dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gamma Umbria manufatti*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia), licenziati dal 6 marzo 1989 al 5 settembre 1989:

periodo: dal 6 settembre 1989 al 5 marzo 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 7 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cipal*, con sede in Canicattì, contrada Andolina (Agrigento) e stabilimento di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento), licenziati dal 5 giugno 1986:

periodo: dal 5 dicembre 1989 al 4 giugno 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.I. - Officine meccaniche impiantistiche*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 15luglio 1989 al 14 gennaio 1990:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 27 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Nuovo Maxim*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Pieve a Nievole (Pistoia) e stabilimento di Pieve a Nievole (Pistoia), licenziati dal 30 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 29 aprile 1989;
CIPI 1° dicembre 1988 dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Pucci*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Larciano (Pistoia) e stabilimento di Larciano (Pistoia), licenziati dal 14 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988 dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio shoeland*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e stabilimento di Monsummano Terme (Pistoia), licenziati dal 25 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 25 maggio 1989 al 24 novembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988;
causa: crisi di settore.

39) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Lapardi*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e stabilimento di Monsummano Terme (Pistoia), licenziati dal 18 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 18 aprile 1989 al 17 ottobre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988 dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

40) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Clarus dei F.ll. Nardini Vinicio, Roberto e C.*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e stabilimento di Monsummano Terme (Pistoia), licenziati dal 25 novembre 1988 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 25 maggio 1989 al 24 novembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988 dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

41) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 1° settembre 1983:

periodo: dal 4 febbraio 1990 al 3 agosto 1990;
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

42) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa) e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), licenziati dal 26 novembre 1983 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 febbraio 1990 al 2 agosto 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valtex*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo), licenziati dal 28 dicembre 1983 al 10 marzo 1989:

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 7 agosto 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

44) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Omil*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 aprile 1984 all'8 gennaio 1989:

periodo: dal 4 febbraio 1990 al 3 agosto 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

45) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni-abbigliamento, operanti in comune di Altopascio (Lucca), a decorrere dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

46) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Deo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 settembre 1984 all'8 dicembre 1988:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
CIPI 27 marzo 1980: dal 20 agosto 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

90A1976

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio regionale zootecnico e lattiero-caseario - Co.Re.Zoo», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Co.Re.Zoo», con sede in Venezia-Mestre, costituita il 31 luglio 1975 per rogito notaio Bruno Marelli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il sig. avv. Giuseppe Mercanti.

90A1978

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trsferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria algebrica.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di agraria:
zootecnica speciale I.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:
statistica economica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
economia montana e forestale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1982

Autorizzazione all'istituto di studi politici «S. Pio V», in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33599 Div. Enti Morali del 12 marzo 1990 l'istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, è stato autorizzato ad accettare da parte del sig. Giovanni Congedo la donazione consistente in una quota della società editrice Apes S.r.l. di Roma per un valore di L. 17.000.000.

90A1983

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Biblia», in Settimello

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 81, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla associazione «Biblia», con sede in Settimello (Firenze), ed è stato approvato il relativo statuto.

90A1981

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di componenti dei comitati di sorveglianza di società in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a., con sede in Minturno (Latina), in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società SI.M.I. S.p.a., con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società Marcacci Sud S.r.l., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società Ramo d'Oro S.r.l., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato, a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società S.r.l. Studio Nervi, con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società Ingg. Nervi & Bartoli S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società Cominvestor S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società Appia industrie acque minerali S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto 19 aprile 1990, il Ministro dell'industria, del commercio è dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma, da componente il comitato di sorveglianza presso la società Tecfinance S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa ed ha nominato, in sostituzione, la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Roma. Il predetto comitato di sorveglianza è, pertanto, attualmente composto da:

Banca nazionale dell'agricoltura;
Cementi armati centrifugati S.p.a.;
Nuova Italsider S.p.a.;
De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, n. 25/C;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

90A1984

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Programma, approvato dalla regione Marche, per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e la valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424

Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1989, il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, approvato con delibera della regione Marche n. 238 in data 21 marzo 1990.

OBIETTIVI

Il programma si propone, in primo luogo, di sostenere la ripresa delle attività turistiche nei comuni costieri colpiti dai fenomeni di eutrofizzazione, in secondo luogo come stimolo alla realizzazione di una più incisiva offerta turistica differenziata, per far fronte, attraverso la creazione di strutture turistiche, ricreative e sportive, all'eventuale ripetersi del fenomeno stesso.
In questo contesto, infatti, va sottolineato che il mantenimento e l'incremento del flusso turistico marchigiano, anche al di là del presente programma impone l'adozione graduale di ulteriori idonei strumenti per lo sviluppo di servizi e di strutture quali la viabilità, la segnaletica, il risanamento ambientale con l'individuazione di aree di rispetto e di tutela, nonché di attrezzature ed impianti complementari alle strutture ricettive ed agli stabilimenti balneari che comprendano anche un progetto di realizzazione di piscine, di acqua-parchi e di nuovi servizi turistici per il tempo libero. È fuori dubbio infatti che il turismo marchigiano, per mantenere e sviluppare la sua capacità di impatto e di richiamo per una efficace azione di promozione proiettiva e di accoglienza, non potrà prescindere dalla graduale creazione delle strutture e dei servizi citati, sottolineando che l'emergenza-alghe postula una convergenza di interventi che vanno dall'ambiente, ai trasporti, all'urbanistica, ai lavori pubblici, alla sanità.
La tutela del paesaggio, inteso come bene pubblico, deve prevalere su ogni altro interesse. Il paesaggio, infatti, è un bene culturale, ma anche economico di guisa che la sua salvaguardia, tutelando il suolo e le risorse primarie, significa sviluppo di quelle attività, come quella turistica, che di queste risorse si avvalgono.
La valutazione di impatto ambientale del presente programma tende a rispettare i contenuti di preliminare compatibilità paesistico-ambientale introdotti, come avvio di un processo permanente di pianificazione del territorio, dal PPAR Marche e fondati nel riconoscimento al territorio del valore di bene comune ed universale da salvaguardare come presupposto di un ordinato contributo alla qualità della vita.
La tutela del paesaggio da attuare in seno al presente programma è quella dei litorali cioè di quelle aree delimitate dalla battigia fino allo spartiacque costiero. Nei litorali si possono individuare coste alte, basse e falesia. Si applicherà nel presente programma il regime di tutela integrale per la fascia litoranea compresa la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia nei tratti di costa falesia e di quella bassa, come perimetrata dal PPAR; si applicherà il regime di tutela orientata nei territori compresi tra il margine superiore della pianura costiera e la linea dello spartiacque costiero.

SOGGETTI BENEFICIARI

In considerazione dei fini sopraevidenziati si individuano, per quanto riguarda il contributo in conto interessi previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 secondo l'ordine di elencazione sottoriportato, i soli imprenditori esercenti la gestione di attività di:
— ricettività turistico alberghiera ed extralberghiera;
— stabilimento balneare;
— ristorazione o servizi pubblici affini (bar, fast food, paninoteca ecc.);
— sale da ballo;
— ulteriori imprese individuali, società, cooperative e società consortili che realizzino o ristrutturino strutture turistiche ricreative e sportive rientranti nelle tipologie di intervento previste dal presente programma.

Per quanto attiene ai contributi in conto capitale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 424/89, si individuano le seguenti preferenze o priorità relative sia alle tipologie di intervento ammissibili che ai beneficiari delle provvidenze: opere di ristrutturazione e completamento di teatri, strutture per spettacoli all'aperto, musei, pinacoteche, biblioteche, ristrutturazione di palazzi di rilevante interesse architettonico che vengano destinati ad attività turistiche.
Costituisce un ulteriore motivo di priorità, oltre ai criteri dettati dal D.P.C.M. di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 424/89 la realizzazione dell'iniziativa da parte di un ente locale.

TIPOLOGIE OMOGENEE DI INTERVENTO

La legge 424/89 ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 prevede la concessione di contributi in conto interessi per due interventi di natura diversa e la concessione di contributi in conto capitale per un ulteriore tipo di intervento.
Gli interventi previsti vengono poi ad essere effettuati su strutture a loro volta di vario tipo. Difatti, laddove la legge parla solo di ristrutturazione e riqualificazione e non comprende nuove costruzioni, essa è rivolta alle strutture cosiddette ricettive, viceversa dove, oltre che la ristrutturazione ammette nuove realizzazioni, si riferisce a strutture sia turistiche che ricreativo sportive legate fra loro solo dall'essere di supporto all'offerta turistica: infine dove interveniene a fondo perduto considera solo strutture di interesse culturale. Il presente programma, nel rispetto della legge, vuole esplicitare la casistica complessiva ivi prevista in tipologie omogenee di intervento che uniscano strutture ed interventi anche di tipo diverso ma legate da un unico filo logico conduttore sia dal punto di vista economico che turistico amministrativo.

a) Strutture turistico-ricettive
La legge 424/89 prevede innanzitutto la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture turistico-ricettive e per l'individuazione delle medesime rinvia all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Fra le strutture previste da detto articolo sono ammesse solo quelle gestite secondo le norme dettate dalle leggi regionali 40/84 ed 8/89 e cioè:
— alberghi;
— motels;
— villaggi - albergo;
— residenze turistico - alberghiere;
— villaggi turistici;
— campeggi;
— alloggi agroturistici;
— esercizi di affittacamere, qualora gestiti da operatori iscritti nell'apposito elenco tenuto dal comune costiero territorialmente competente ed aventi le caratteristiche di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 2 maggio 1989, n. 8;
— case ed appartamenti per vacanze, qualora in gestione unitaria, non occasionale ed organizzata di almeno tre unità abitative ed aventi le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15 della succitata L.R. 8/89;
— case per ferie ed ostelli per la gioventù che siano titolari di autorizzazione all'esercizio delle ricettività come prevista dall'articolo 4 della più volte citata L.R. 8/89 ed aventi le caratteristiche di cui agli articoli 2 e 3 medesima legge.
Oltre alle predette strutture previste dalla legge 217/83 rientrano per omogeneità nella presente tipologia anche la realizzazione e ristrutturazione delle seguenti strutture:
— stabilimenti balneari, compreso l'acquisto di barche per servizio di gite turistiche ed attrezzature anche se effettuato da cooperative di bagnini;
— centri termali;
— centri congressuali;
— pontili galleggianti di attracco all'interno delle strutture portuali esistenti;
— strutture sportive connesse agli esercizi sopracitati.

All'interno della presente tipologia omogenea, *alla quale è destinato il 60% della quota-risorsa*, ferme restando le priorità dettate dal D.P.C.M., operano in ordine decrescente le seguenti preferenze, limitatamente alle strutture alberghiere:
— raggiungimento da parte della struttura, a seguito dell'intervento, dell'attribuzione di qualifica superiore a quella precedentemente posseduta in base ai criteri oggettivi ed ai sensi della L.R. 5 dicembre 1984, n. 40;
— opere di accorpamento di strutture ricettive e conseguente ristrutturazione;
— potenziamento degli spazi comuni coperti delle strutture, idoneamente attrezzati, in misura pari ad almeno mq. 3,5 a posto-letto, escluso il ristorante;
— innovazione tecnologia compresa l'installazione di sistemi elettronici e di informazione;
— adeguamento a norme di legge in materia di superamento delle barriere architettonicne ed antincendio;
— ammodernamento compreso il rinnovo degli arredamenti, delle attrezzature e degli impianti.
Nell'individuazione dei poli territoriali che abbisognano di maggiori interventi con riferimento alle singole tipologie si applicano i parametri già previsti dal D.P.C.M. per la ripartizione dei fondi per Regione e, cioè:
— 40% in base alle presenze turistiche rilevate nell'anno 1988 nel comune in cui si effettua l'intervento;
— 30% in base alla lunghezza della costa del comune;
— 30% in base alla capacità ricettiva del comune.
L'eventuale mancato utilizzo di parte della quota risorsa destinata alla presente tipologia di intervento sarà devoluta al finanziamento di interventi da ricomprendersi come propri delle restanti tipologie omogenee o verrà utilizzata per altre iniziative di riqualificazione turistico-ricettiva come la informatizzazione delle agenzie di viaggio con preferenza per progetti consorziali di agenzie che attuano operazioni di "incoming"

Valutazione d'impatto ambientale della tipologia
In relazione alla presente omogenea tipologia di intervento si individuano i seguenti criteri di valutazione di impatto ambientale da considerare in sede di esame della corrispondenza dei progetti presentati al programma regionale.
Per quanto attiene agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture esistenti, eventuali opere di ampliamento, comunque da mantenere nell'ambito della conformità urbanistica degli interventi proposti, sono ammesse fino ad un massimo del 50% dell'esistente.
Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, gli interventi di ristrutturazione da effettuarsi sull'area della spiaggia e retrospiaggia fino a mt. 300 dalla battigia, fermo restando la validità delle disposizioni dei piani di spiaggia approvati prima della presentazione delle richieste non debbono comportare ampliamento rispetto alla struttura preesistente.
Non sono ammesse nuove realizzazioni se non previo abbattimento e nel rispetto delle proporzioni e volumetrie del preesistente.
La realizzazione, infine, di centri congressuali e termali viene ammessa solo nelle aree costiere esterne ai metri 300 dalla battigia dove operano contestualmente le norme statali, regionali e comunali in materia di trasformazione del territorio, ivi comprese le prescrizioni del PPAR.

b) Strutture ricreative
La legge prevede, inoltre, la realizzazione o la ristrutturazione di strutture ricreative.
Rientrano in tale tipologia le seguenti strutture:
— locali di ballo;
— servizi pubblici con particolare riferimento a piano bar, bar e imprese di ristorazione in senso lato;
— esercizi per commercio ambulante, con strutture mobili che, consorziatisi realizzino strutture uniformi per l'esercizio della propria attività, purchè ubicata nelle aree non soggette a demanio marittimo;
— centri tematici ricreativi (acqua-parchi, parchi faunistici, zoo naturalistici, ludoparchi e simili);
— centri integrati interessanti la salute e la bellezza della persona;
— strutture sportive connesse agli esercizi sopracitati, ove possibile;
— esercizi commerciali ed artigiani del settore per la nautica da diporto.

All'interno della presente tipologia, *alla quale è destinato il 25% della quota-risorsa*, oltre le priorità dettate dal più volte citato D.P.C.M. l'ordine di esposizione sopraelencata varrà anche come ordine di preferenza.
Del pari verrà utilizzato il meccanismo di cui al punto a) per l'individuazione dei poli territoriali maggiormente bisognosi di tali strutture, come pure per il mancato completo utilizzo della quota risorsa.

Valutazione di impatto ambientale della tipologia
I criteri di valutazione da tenere presenti nell'ambito di questa tipologia sono relativi alla non ammissibilità della realizzazione di nuove strutture ricreative nella zona individuabile come spiaggia e retrospiaggia e, nell'ammissibilità degli ampliamenti di pubblici esercizi già esistenti fino ad un massimo del 50% dell'esistente con preferenza per i progetti che comportino un minore ampliamento, nel rispetto della tutela integrale delle aree litoranee cartograficamente delimitate di cui alla tav. 18 PPAR.
Per quanto attiene in particolare i centri tematici ricreativi, eventuali interventi di rilevante entità, sia funzionale che ambientale, vanno localizzati in aree degradate da recuperare.

c) Strutture sportive
La legge prevede, infine, la realizzazione o la ristrutturazione di strutture sportive che aumentino il grado di fruizione del prodotto turistico regionale.
In tale tipologia rientrano i seguenti impianti:
— piscine;
— campi da tennis;
— impianti per attività di formazione fisico sportiva all'aperto od al chiuso;
— campi di bocce;
— centri ippici;
— bowling;
— golf;
— piste di pattinaggio;
— impianti di squash.

Alla presente tipologia è destinato il 15% della quota-risorsa
All'interno della medesima operano il seguente ordine ed i riportati criteri di preferenza:
— piscine di misure semiolimpioniche o superiori, con esclusione di quelle con superficie inferiore a mq. 150;
— campi da tennis regolamentari;
— centri ippici le cui strutture rispettino gli standard minimi fissati dalla FISE;
— impianti di attività di formazione che al proprio interno individuino strutture tipiche rispettose delle misure standard o minime dettate dal CONI;
— bowling con numero di piste pari o superiori alle tre;
— piste di pattinaggio coperte o scoperte di superficie minima pari a mq. 150;
— campi da golf di dimensioni non inferiori a 30 ettari e con almeno nove buche;
— campi di bocce regolamentari.
Gli assegnatari delle provvidenze per gli impianti sportivi sopraindicati dovranno garantire la fruibilità della struttura al pubblico almeno per la stagione estiva.
Per quanto attiene all'individuazione dei poli territoriali e l'eventuale mancato utilizzo della quota-risorsa si veda quanto già indicato ai punti a) e b).
I criteri di impatto ambientale specifici della presente tipologia si limitano alla non ammissibilità di qualsivoglia tipo di struttura sportiva nell'area comprendente spiaggia e retrospiaggia.

d) Strutture di interesse culturale
La non sufficiente rilevanza della quota-risorsa, da destinare a contributo in conto capitale per interventi su strutture di carattere culturale strettamente connesse all'attività turistica, rende possibile, anche in rapporto alle richieste pervenute, l'utilizzo di detta quota anche per la ristrutturazione od il completamento di una singola struttura.

Nessun criterio d'impatto ambientale è specifico per la presente tipologia.
Va da sè tuttavia che i singoli progetti presentati, in qualsiasi tipo omogeneo di tipologia rientrino, saranno valutati, dall'apposita conferenza dei servizi prevista dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 424/89, anche in base alle disposizioni relative ad eventuali vincoli archeologici, ambientali e storici, artistici e territoriali, verificando e valutando il rispetto della normativa concernente l'abolizione delle barriere architettoniche, il rispetto della normativa CEE sugli standard di sicurezza, nonché dell'ambiente paesistico od urbano-architettonico della zona in cui ricade l'intervento.
Detta conferenza verrà nominata con decreto del presidente della giunta regionale e ad essa parteciperanno i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, oltre che l'assessore regionale competente in materia turistica, i dirigenti regionali dei servizi e degli uffici interessati ed il dirigente del servizio regionale turismo ed industria alberghiera. Le funzioni di segretario della conferenza saranno svolte dal dirigente del servizio affari generali della giunta.

VINCOLO DI DESTINAZIONE

Le opere finanziate in base al presente programma sono vincolate alla loro specifica destinazione per tutta la durata dell'operazione di credito secondo le normative vigenti.
Il vincolo decennale di cui sopra può essere cancellato prima della sua scadenza, previo nulla osta della giunta regionale, in caso di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura.
L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo comporta l'obbligo della preventiva restituzione del finanziamento erogato con la maggiorazione di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, come previsto dall'articolo 7 della L.R. 4 dicembre 1984, n. 39.
Gli interessi di cui trattasi non sono dovuti qualora la cancellazione dipenda da causa di forza maggiore non imputabile al beneficiario.

RIPARTIZIONE FONDI SUDDIVISI PER SINGOLE TIPOLOGIE OMOGENEE

Quota — risorsa spettante alla Regione Marche (lire 29.294.430.000 + 4.308.100.000)	L. 33.602.330.000
Tipologia a): Strutture turistico-ricettive (60%)	L. 17.576.658.000
Tipologia b): Strutture ricreative (25%)	L. 7.323.607.500
Tipologia c): Strutture sportive (15%)	L. 4.394.164.500
	L. 29.294.430.000
Tipologia d): Strutture di interesse culturale	L. 4.308.100.000
TOTALE GENERALE	L. 33.602.330.000

90A1985

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 1288 datata 23 marzo 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, le società cooperative:

«V.S.E. Elettronica Carnica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa Santina, costituita il 26 giugno 1987 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo;

«La Tempesta - Soc. coop. a r.l.» con, sede in Gorizia, costituita il 22 dicembre 1987 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons;

«Cooperativa per la ricostruzione di Racchiuso di Attimis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Racchiuso di Attimis, costituita il 5 maggio 1977 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine;

«Unicoop - Cooperativa universitaria a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 9 febbraio 1977 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste;

«Caseificio cooperativo allevatori Val Pesarina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Osais di Prato Carnico, costituita il 18 dicembre 1976 per rogito notaio dott. Angelo Occhialini di Udine;

«Histria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 24 giugno 1971 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

«Soc. coop. a r.l. Casabella», con sede in Pordenone, costituita il 21 maggio 1969 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

«Condor - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 19 dicembre 1978 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Gorizia;

«Il Tetto secondo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 3 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine;

«Mar e Palù - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, costituita il 30 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine.

90A1986

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*